Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1983, n. **826**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia dell'organizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1983, n. **827**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chirurgia gastroenterologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **828**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

igiene degli alimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **829**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

storia dell'arte italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 181

LEGGE 28 gennaio 1984, n. **6**.

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 28 gennaio 1984, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — All'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono aggiunti i seguenti commi:

" (4) I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.

(5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983 " ».

Art. 2.

Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con scadenza bimestrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 2 febbraio* 1984.

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1984, n. 8.

Proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984;

Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 31 gennaio 1984 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 29 febbraio 1984 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla delibera citata n. 3/1983, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 29 febbraio 1984 restano ferme per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3/1983 del 27 gennaio 1983.

2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 29 febbraio 1984 avranno vigore dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985.

Art. 2.

Per i contratti in corso al 1° febbraio 1984, che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, purché entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle 24 ore del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 3.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

e dei natanti hanno facoltà di presentare fino al 7 febbraio 1984 eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Bolgheri » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bolgheri » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Bolgheri » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1982, n. 55;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bolgheri » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1984.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1984, con la denominazione di origine controllata « Bolgheri » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella della entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Bolgheri ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Bolgheri » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di

vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1983
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 377

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « BOLGHERI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bolgheri » è riservata ai vini bianco e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Bolgheri » bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Trebbiano Toscano dal 75 al 90%;

Vermentino dal 10 al 25%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Livorno presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

La denominazione di origine controllata « Bolgheri » rosato è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese dall'80 al 95%;

Canaiolo dal 5 al 20%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Livorno presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, con esclusione dei territori siti ad ovest della linea ferroviaria Roma-Livorno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Bolgheri », di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, e le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le attuali caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono vietate le pratiche di forzatura.

La produzione di uva ammessa per i vini « Bolgheri » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo di Castagneto Carducci.

Tuttavia, in considerazione delle situazioni tradizionali esistenti, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate e sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine di consentire ai fini dell'impiego della denominazione di origine « Bolgheri » che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possono essere vinificate in stabilimenti situati al di fuori del territorio precisato nel precedente comma e comunque, all'interno delle province di Livorno e Firenze, a condizione che:

1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati da inscrivere all'albo dei vigneti del vino « Bolgheri »;

2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Toscana sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti;

3) le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive ditte e costituiscano parte integrante del complesso aziendale;

4) in dette cantine le ditte interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Bolgheri » una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 9,5.

Nella vinificazione sono consentite solo le pratiche enologiche leali e costanti, con utilizzo di quelle tecnologie atte a garantire il profumo, la fragranza e il colore caratteristici.

Art. 6.

Il vino « Bolgheri » bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue;

odore: fine, delicato;

sapore: secco, armonico e sapido;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino « Bolgheri », rosato, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: rosato;

odore: vinoso di profumo delicato;

sapore: asciutto, armonico;

gradazione alcoolica minima: complessiva: 10,5%;

acidità totale minima: 5,50% per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Bolgheri » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », o « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « riserva », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a litri 5, in cui possono essere confezionati i vini « Bolgheri » in vista della vendita, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbi-

gliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. E' pertanto vietato l'utilizzo di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo corona.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(260)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° novembre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 715021/66-AU-51 del 21 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 44 Tesoro, foglio n. 271, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 ottobre 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato sottoscritto fino all'importo di nominali lire 1.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 715021 del 21 ottobre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° novembre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1983
Registro n. 51 Tesoro, foglio n. 14

(470)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1984.

Approvazione del modello IVA 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8, primo comma, lettera *c*), e secondo comma, del cennato decreto che consente di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione relative all'anno solare o ai dodici mesi precedenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, numero 746, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera *c*) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto n. 633, si applicano a determinate condizioni, tra le quali quella stabilita dalla lettera *b*) dell'art. 1 del menzionato decreto n. 746, concernente la presentazione all'ufficio IVA competente per domicilio fiscale, entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta, di un'apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto n. 746, il quale stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti dello stesso decreto valgono anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e all'art. 68, lettera *a*), del decreto n. 633;

Visto l'art. 72, secondo e terzo comma, dell'anzidetto decreto n. 633;

Visto l'art. 3, secondo comma, del più volte menzionato decreto n. 746, il quale prevede che il decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione prevista dall'art. 1, lettera *b*), dello stesso decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 gennaio 1984;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello IVA 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1984

Il Ministro: VISENTINI

MODULARIO
F. - Tasse - 580

MOD. IVA 99

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II II SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA
DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI ACQUISTARE ED IMPORTARE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746)

ALL'UFFICIO IVA DI: ____________________

DICHIARANTE

PARTITA IVA 0 _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ CODICE ATTIVITA' _ _ _ _

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | COMUNE | PROV.

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE E DELLE OPERAZIONI ASSIMILATE E RAPPORTO CON IL VOLUME DI AFFARI

cod.			
1	art. 8, primo comma, lett. a) e b)		.000
2	art. 8bis, primo comma		.000
3	art. 9, primo comma		.000
4	art. 72, secondo e terzo comma		.000
5	TOTALE		.000
6	VOLUME D'AFFARI	.000	
7	PERCENTUALE DI ESPORTAZIONE $\frac{cod5}{cod6}$ x 100	Cifre intere Cifre decimali _ _ _ , _ _ %	

I dati sopra esposti si riferiscono ad operazioni effettuate e registrate:
(barrare la casella che interessa)

[1] nell'anno solare 19_ _

ovvero

[2] nei 12 mesi precedenti da (Mese Anno) _ _ _ _ a (Mese Anno) _ _ _ _

Data ____________________

Firma ____________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

timbre a calendario

DATA DI PRESENTAZIONE (GIORNO MESE ANNO)	ESTREMI DI PROTOCOLLO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione deve essere redatta in triplice esemplare e presentata all'ufficio IVA competente per domicilio fiscale entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento del l'imposta. Uno degli esemplari è restituito dall'ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario che ne attesta la intervenuta presentazione e la conformità degli esemplari fra loro.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello in tutte le sue parti e negli appositi spazi e sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

La dichiarazione è valida per l'anno in cui la stessa è stata presentata. Per i contribuenti che assumono ai fini della determinazione del "plafond", come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione e/o delle operazioni assimilate effettuate e registrate nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare (l'anno in cui l'opzione viene esercitata e i due anni successivi) e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio.

DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE

Nell'apposito riquadro devono essere evidenziati i dati identificativi del contribuente con l'indicazione del numero di partita IVA allo stesso attribuito dall'ufficio ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni e del codice di attività, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA ovvero dalla dichiarazione di inizio attività. I dati identificativi, per le persone fisiche, sono costituiti dal cognome e nome, che vanno riportati senza alcuna abbreviazione e senza titoli onorifici o di altra natura (per le donne coniugate deve essere indicato soltanto il cognome da nubile), dagli estremi di nascita espressi in forma numerica (05/03/62) con l'avvertenza che la sigla della provincia è quella automobilistica (Roma = RM; Stato Estero = E.E.) e dal domicilio fiscale. Per i soggetti diversi dalla persona fisica deve essere indicata la denominazione o ragione sociale del contribuente che va riportata senza alcuna abbreviazione.

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE E DELLE OPERAZIONI ASSIMILATE E RAPPORTO CON IL VOLUME D'AFFARI

Nel secondo riquadro devono essere indicati distintamente gli ammontari dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione e/o delle operazioni assimilate effettuate e registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti a quello della presentazione della dichiarazione; nel primo caso occorre barrare la casella 1 e nel secondo caso la casella 2.

In particolare devono essere indicati ai:

cod. 1 l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni inviati all'estero o fuori del territorio doganale compresi quelli delle cessioni di beni il cui trasporto o spedizione all'estero viene effettuato dal cessionario non residente o per suo conto (art. 8, lett. a) e b) del D.P.R. 633/72);

cod. 2 l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, assimilate alle cessioni all'esportazione, relative ai settori navale ed aeronautico (art. 8bis, primo comma);

cod. 3 l'ammontare dei corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma);

cod. 4 l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, equiparate alle cessioni all'esportazione ed ai servizi internazionali, agevolate in virtù di trattati o accordi internazionali (art. 72);

cod. 5 il totale degli ammontari dei corrispettivi di cui ai codici da 1 a 4;

cod. 6 l'ammontare del volume di affari determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, con esclusione dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Per i contribuenti che si avvalgono del sistema rapportato ai dodici mesi precedenti, il volume d'affari, come sopra determinato, va calcolato tenendo conto delle operazioni del periodo di riferimento;

cod. 7 il rapporto tra il totale delle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (cod. 5) e l'ammontare del volume d'affari (cod. 6), che evidenzia la sussistenza della condizione (limite superiore al 10%) prevista per l'esercizio delle facoltà di acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

I dati da cod. 1 a cod. 6 devono essere arrotondati alle lire 1.000. L'arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 e per eccesso se è superiore. Per facilitare la compilazione, negli spazi ove vanno indicati gli importi arrotondati, sono prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo.

DECRETO 26 gennaio 1984.

Approvazione del modello concernente la dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8, primo comma, lettera *c*), e secondo comma, del cennato decreto che consente di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione relative all'anno solare o ai dodici mesi precedenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, numero 746, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera *c*) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto n. 633, si applicano a determinate condizioni, tra le quali quella stabilita dalla lettera *c*) del menzionato decreto n. 746, concernente la consegna o la spedizione ai fornitori o prestatori ovvero la presentazione in dogana, prima della effettuazione dell'operazione senza applicazione d'imposta, di un'apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto n. 746, il quale stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti dello stesso decreto valgono anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e all'art. 68, lettera *a*), del decreto n. 633;

Visto l'art. 72, secondo e terzo comma, dell'anzidetto decreto n. 633;

Visto l'art. 3, secondo comma, del più volte menzionato decreto n. 746, il quale prevede che il decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione previsto nell'art. 1, lettera *c*), dello stesso decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 gennaio 1984;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello concernente la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1984

Il Ministro: VISENTINI

DICHIARAZIONE DI INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746)

N. .... / ANNO .....
attribuito dal dichiarante

N. .... / ANNO .....
attribuito dal fornitore o prestatore

DICHIARANTE

PARTITA IVA 0 | 0 — ATTRIBUITA DALL'UFFICIO IVA DI : ____

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV. DI NASCITA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P — COMUNE — PROV

Il sottoscritto, intendendo avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'IVA, chiede, sotto la propria responsabilità, di acquistare o importare ....

...

...

senza addebito della relativa imposta

(ovvero, che per gli acquisti posti in essere (1) ....

...

non sia addebitata la relativa imposta).

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE

DOGANA DI ....

OVVERO

ALTRA PARTE CONTRAENTE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OVVERO, SE PERSONA FISICA, COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — COMUNE — PROV.

data ____ firma ____

NOTA 1) nel periodo dal .... al ....; fino all'importo di £. ....

(502)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1983.

Impegno della somma di lire 3 miliardi a favore della regione Marche, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, recante finanziamenti per la regione Marche, per provvidenze a favore delle popolazioni colpite da varie calamità naturali (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, recante finanziamenti per la regione Marche, per provvidenze a favore delle popolazioni colpite da varie calamità naturali;

Vista la delibera del CIPE 23 settembre 1983, con la quale viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 3 miliardi, per il 1983, per le finalità, di cui alla sopracitata legge n. 261/76;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche è impegnata la somma di lire 3 miliardi, per il 1983, per le finalità, di cui alla legge n. 261/76.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 114

(384)

DECRETO 7 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 28.699.984.500 a favore della regione Lazio, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 119, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1983, ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lazio la somma di L. 1.510.525.500, quale anticipo del 5% per il 1980;

Vista la dichiarazione n. 1466, resa dall'assessore competente della regione Lazio in data 28 novembre 1983, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 28.699.984.500, in conto residui 1980;

Considerato che la somma richiamata trova copertura ed esaurisce i fondi ancora disponibili a favore della regione Lazio, relativamente all'anno 1980;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 28.699.984.500 è impegnata a favore della regione Lazio, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 6

(386)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **830**.

Autorizzazione all'ordine dei farmacisti della provincia di Frosinone ad accettare una donazione.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ordine dei farmacisti della provincia di Frosinone viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in una porzione di fabbricato sito in piazza Aonio Paleario n. 7 (il piano seminterrato risulta censito al nuovo catasto edilizio urbano particella n. 3425, M.U. n. 3018/7, M.U. n. 3018/9 e partita n. 7979 (garage), M.U. n. 3018/38 parte), del valore di L. 110.090.000 attribuito dall'ufficio tecnico erariale, da adibire a sede sociale, disposta dall'associazione provinciale sindacale titolari di farmacie di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1984
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 196

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Italsud di Corato (Bari), è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Italsud di Corato (Bari), è prolungata al 27 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic di Padova, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica, con sede in Rovereto, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica, con sede in Rovereto, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento di retto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica, con sede in Rovereto, stabilimento di Rovereto, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca); depositi ed uffici di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca); depositi ed uffici di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole euroconf, con sede in Arezzo, e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 31 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia, con sede e stabilimento in Avellino, località Piano Dardine, è prolungata al 14 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Umbra, sede in Napoli e stabilimento in Nocera Umbra (Perugia) e Valtopina (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Umbra, sede di Napoli e stabilimento in Valtopina (Perugia) e Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma; lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miri di Faenza (Ravenna), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miri di Faenza (Ravenna), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit, con sede in Milano per tutte le unità nazionali, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Cuneo, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Cuneo, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Cuneo, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(328)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 234 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 30 dicembre 1983, n. 6937/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
1	Alfa farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00556960375, Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5	*Limpex* in tutte le sue confezioni e preparazioni .	21801 21801/A
		Marimicina in tutte le sue preparazioni e confezioni	21366 21366/A
2	Fa-Bo - Farmindustria Bologna, cod. fisc. 00282100379, Bologna, via Borghetto, 3/B	*Laril* in tutte le sue preparazioni	1636 1636/A
		Sciroppo Romani in tutte le sue preparazioni . .	2888 2888/1
3	Cyanamid Italia S.p.a., codice fiscale 00130300874, Catania, XV Strada n. 64, zona industriale	*Estratto epatico concentrato* . . . . *Estratto epatico crudo* . . . . *Estratto epatico raffinato* in tutte le sue preparazioni e confezioni	4266 4266/A 4266/B 4266/B-1
4	Lab. italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., codice fiscale 00232040139, Erba (Como), via Licinio, 11	*Sublencerolo* uso veterinario, in tutte le sue confezioni	10068
5	Istituto Biologico Dessy S.p.a., cod. fisc. 00394890487, Firenze, via S. Domenico, 107/109	*Boldocolina*	1150
		Hepatol forte	11419/2
6	Ist. farmochimico Nativelle S.p.a., codice fiscale 03064040482, Firenze, via A. Poliziano, 8	*Anticolesterol*	14520
		Boldus in tutte le sue preparazioni e confezioni . .	6961 6961/A
		Dixina	15569
7	Farge, codice fiscale 00262950108, Genova, via Tortona n. 12	*Corticina* in tutte le sue preparazioni	11025 11025/A
8	Abbott S.p.a., codice fiscale 00076670595, Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52	*Beclysl* in tutte le sue preparazioni e confezioni . .	6111 6111/1 6111/A 6111/B 6111/C
		Nembiusina in tutte le sue confezioni	11648
9	Bristol sud Italia S.p.a., codice fiscale 00136120599, già ditta Recordati S.p.a., cod. fisc. 00748210150, Sermoneta (Latina)	*Tacaryl* in tutte le sue preparazioni	18374 18374/A
10	Bayer di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla Bayer Italia S.p.a., cod. fisc. 05849130157, Milano, viale Certosa, 126	*Bovicillina* uso veterinario	6308
11	Bayer Italia S.p.a., codice fiscale 05849130157, Milano, viale Certosa, 126	*Prominal*	4577
12	Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, codice fiscale 00825190150, Milano, via Darwin, 22	*Ismicore* uso veterinario	8542
		Liovaccine polmonite settica e pleuropolmonite uso veterinario	10555
		Luteosterone microcristallino	10576
		Masticlar	16353
		Siero antidifterico in tutte le sue preparazioni . .	10714/C 10714/C-1
		Tiroacridina pomata vaginale uso veterinario . . .	10084
		Triptocillina veterinaria	8804/B
		Vaccino carbozoo I.S.M	11867

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
13	S.p.a. italiana laboratori Bouty, cod. fisc. 00844760157, Milano, via Vanvitelli, 6	*Elmizin*	16815
14	Bouty S.p.a., codice fiscale 00844760157, Milano, via Vanvitelli, 6	*Tiroidina-Bouty*	847
15	Istituto De Angeli S.p.a., cod. fisc. 00714730157, Milano, via Serio, 15	*Salicilamide*	5252
16	Farber-Ref S.p.a., codice fiscale 00730800158, Milano, via Imperia, 35	*Tritensina*	11153
17	Farmaceutici Italia, codice fiscale 00730860152, ora Farmitalia-C. Erba S.p.a., cod. fisc. 00775960156, Milano, via C. Imbonati, 24	*Iodofarma vaccino* uso veterinario	7717
18	Italfarmaco S.p.a., codice fiscale 00737420158, Milano, via F. Testi, 30	*Reudo* in tutte le sue preparazioni	5883 5883/A 5883/B
19	I.S.F. S.p.a., codice fiscale 00776670150, Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 1	*Ascormin*	1173/2
20	Lifepharma S.r.l., codice fiscale 05062510150, Milano, via Principe Eugenio, 48	*Emorroval*	13171
21	Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., codice fiscale 02578030153, Milano, via G. Lorenzini, 2/4	*Anacardiol* in tutte le sue preparazioni	9363 9363/1
22	Lusofarmaco S.p.a., codice fiscale 00714810157, Milano, via Carnia, 26	*Tiocronobi B12*	18268
		Tranrilax	16416
23	Midy S.p.a., codice fiscale 00730870151, Milano, via Piranesi, 38	*Fongeryl* in tutte le sue preparazioni	11511 11511/A 11511/B
		Meristolone in tutte le sue preparazioni	14878 14878/A 14878/B
		Midolan in tutte le sue preparazioni e confezioni	10986 10986/A
		Orange in tutte le sue preparazioni	7757/A-1 7757/B
		Penetracyn in tutte le sue preparazioni	15494 15494/A 15494/A-1 15494/A-2
		Piperazina	6594
		Solfiocaina	8474
		Solfiozina in tutte le sue preparazioni	4352 4352/A
		Solfiozina B/1 in tutte le sue preparazioni	4352/C 4352/C-1
		Valtomicina in tutte le sue preparazioni e confezioni	16632 16632/1 16632/B 16632/D-1 16632/E
24	Neopharmed S.p.a., codice fiscale 00821490158, Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18-22	*Bijogadol*	6110

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
25	Omikron-Gagliardi, codice fiscale 00888280153, Milano, via Cassala, 40	*Chemio-Carbo* in tutte le sue confezioni	7108
		Diatron	17166
		Diidrotiazide	15772
		Inidrate	14967
		Sulfomikron in tutte le sue confezioni	16325
26	Padil S.p.a., codice fiscale 02023550151, Milano, corso Venezia, 61	*Glicoamin*	4878
27	Poli industria chimica S.p.a., cod. fisc. 00746490150, Milano, piazza Agrippa n. 1	*Ansil*	12100
		Nilungo in tutte le sue confezioni	16778
28	Sandoz S.p.a., codice fiscale 00750010159, Milano, via C. Arconati, 1	*Calcitonic*	17826
29	Asta-Werke AG di Bielefeld (Repubblica Federale Tedesca), rappresentata in Italia dalla Schering S.p.a., codice fiscale 00750320152, Milano, via L. Mancinelli, 7/11	*Alorbat vaccino*	23287
30	Schering S.p.a., codice fiscale 00750320152, Milano, via L. Mancinelli, 7/11	*Avafortan* in tutte le sue preparazioni e confezioni	17705 17705/A 17705/B
		Testoluton	7661
		Testoluton forte	7661/1
31	Sigurtà S.r.l., codice fiscale 06507380159, Milano, via Certosa, 210	*Enzimetavit*	20357
		Transepatina	10332
		Yogurtal complex	13348
32	I.S.I. - Istituto sieroterapico italiano S.p.a., codice fiscale 03350950634, S. Antimo (Napoli), s.s. 7-*bis*, km 19,533	*Sten*	10505
33	Savoma medicinali S.p.a., codice fiscale 00152270344, Parma, via Baganza, 2	*Protobil* in tutte le sue preparazioni	1814/A 1814/C
34	Biomedica Foscama S.p.a., cod. fisc. 00408870582, Roma, via Tiburtina, km 14,500	*Tipicol*	16654
35	Farmaceutici Coli S.r.l., codice fiscale 00396790586, Roma, via G. Carini, 23	*Epafosforil* in tutte le sue preparazioni	17247 17247/A
		Epatomaster in tutte le sue preparazioni e confezioni	17269 17269/1
		Oleandon in tutte le sue preparazioni	16533 16533/A
36	Laboratorio farmaco-biologico Crosara S.p.a., codice fiscale 01103160584, Pomezia (Roma), via Campobello, 15	*Diasulfa* in tutte le sue confezioni	18164
		Jodeno	8044/1
		Proinsul in tutte le sue confezioni	12117
37	Dima, laboratori biofarmaceutici S.r.l., codice fiscale 00437050586, Roma, via Ugo Bassi, 20	*Enterodima* in tutte le sue preparazioni	6857 6857/A
		Epatoxfen	11646
		Glicolcith	15538

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
38	Dima, laboratori biofarmaceutici S.r.l., codice fiscale 00437050586, ora Intersint italiana S.r.l., codice fiscale 00438310583, Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500	*Metilpisone*	10815
		Sonnolin	22431
		Vasarenal	14172
39	Farmacosmici S.r.l., codice fiscale 00399780584, Roma, via Cervino, 7	*Colerene Chibi* in tutte le sue confezioni	3984
40	Intersint italiana S.r.l., codice fiscale 00438310583, Pomezia (Roma), via Laurentina, km 26,500	*Eglidone* in tutte le sue preparazioni	15152 15152/A 15152/B
		Metac in tutte le sue confezioni	21198
		Oltec in tutte le sue confezioni	19217
		Tetrasteron	12815
41	Lancet S.r.l., industria farmaceutica, codice fiscale 00918890583, Roma, passeggiata di Ripetta, 19	*Bronerg*	15025
42	Locatelli S.r.l., codice fiscale 01541850580, Roma, via G. Carini, 23	*Lomecitina* in tutte le sue preparazioni	8382 8382/A 8382/D
43	Pulitzer Italiana S.p.a., codice fiscale 00425480589, Roma, via Tiburtina, 1002/1004	*Paidociclin*	16157
44	N.V. Organon-OSS. (Olanda), rappresentata in Italia dalla S.p.a., stabilimento chimico farmaceutico dr. R. Ravasini e C., codice fiscale 00405640582, Pomezia (Roma), via Costarica, 15-15/A	*Neo-Hombreol* in tutte le sue preparazioni e confezioni	3982 3982/A
45	Industria farmaceutica Serono S.p.a., codice fiscale 04886390584, Roma, via Casilina, 125	*Biobidodici* in tutte le sue preparazioni e confezioni	8314 8314/1
46	E.R. Squibb e Son Inc. New York, rappresentata in Italia dalla Squibb S.p.a., cod. fisc. 00405630583, Roma, via Paolo di Dono, 73	*Fungizone per fleboclisi*	15050
47	Squibb S.p.a., codice fiscale 00405630583, Roma, via Paolo di Dono, 73	*Soldur* uso veterinario, in tutte le sue preparazioni e confezioni	20103 20103/1 20103/A
48	Tiber S.r.l., codice fiscale 00406340588, Roma, via Prenestina, 707	*Angioserpina*	9607
		Bronchiovit	1766
		Nicotazide	15727
		Nortesto	15236
		Rinotiber in tutte le sue confezioni	15467
49	Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a., codice fiscale 00834640187, Mede (Pavia), corso Cavour, 70	*Feralex B-C* in tutte le sue preparazioni	8154 8154/1
		Pergastrina	17799
50	Difer, industrie farmaceutiche triestine S.r.l., codice fiscale 00051550325, Trieste, viale XX Settembre, 4	*Annessitolo*	10397
		Calciocevitam	943
		Sulfenter	14981
51	Zambon farmac. S.p.a., codice fiscale 00691950240, Vicenza, via dei Cappuccini, 40	*Epsidryl*	20520/A
		Micotricina	10735
		Vetebang uso veterinario	11671
		Vetecrin uso veterinario	15249

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 mod. 25A. — Data: 5 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Curatolo Carlo, nato a Roma il 23 novembre 1923. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato concernente le vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 19 del 19 gennaio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe nella parte riguardante l'Università della Tuscia di Viterbo, le cattedre vacanti presso la facoltà di agraria sono le seguenti:

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
patologia vegetale;
protezione dagli incendi boschivi (semestrale).

(503)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei gas di petrolio liquefatto
(Provvedimento n. 1/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 28 dicembre 1983;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 32 del 22 dicembre 1983 che prorogava fino al 31 gennaio 1984 la maggiorazione di L./kg 10 del sovrapprezzo per la Cassa conguaglio G.P.L.;

Tenuto conto della necessità di ridurre i prezzi di vendita al consumo del G.P.L. in relazione alla scadenza del predetto periodo di proroga;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

A decorrere dal 1° febbraio 1984 i prezzi massimi al consumo del G.P.L. sono stabiliti nelle seguenti misure:

1) *G.P.L. autotrazione*: prezzo al consumo all'impianto di erogazione comprensivo delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L. L./lt. 858

Per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,565 kg/lt. a 15 °C.

2) *G.P.L. in bombole*: prezzi al consumo franco magazzino del rivenditore per merce confezionata in bombole di acciaio posta sul mezzo del compratore comprensivi delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L.:

	Uso domestico (IVA 8% inclusa) L./kg	Altri usi (IVA esclusa) L./kg
Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg	1.037	960
Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg	988	915
Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85% della miscela)		927

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

3) *G.P.L. sfuso uso industriale*: (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento, comprensivo dell'imposta di fabbricazione e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L., L./kg 535,9.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo del prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(548)

Proroga del regime di regolamentazione dei prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 2/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 che, nel dettare nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, stabilisce, tra l'altro, che «la regolamentazione dei prezzi dei gasolii, petroli ed olii combustibili ha carattere sperimentale, la durata di un anno e potrà essere prorogata o sospesa prima della scadenza in relazione ad atti concreti posti in essere dal settore in materia di approvvigionamento ed investimento (ristrutturazione del sistema di raffinazione e della rete di distribuzione)»;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 18/1983 che ha prorogato di sei mesi il termine di scadenza fissato dal surrichiamato provvedimento n. 26/1982;

Considerata la necessità di sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le valutazioni sul periodo di sperimentazione della metodologia e, pertanto, di prorogare ulteriormente il termine di scadenza;

Delibera:

La regolamentazione dei prezzi dei prodotti petroliferi di cui al provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata di ulteriori due mesi.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(549)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Localizzazione definitiva della centrale termoelettrica di Gioia Tauro. (Deliberazione 29 novembre 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante norme sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il piano energetico nazionale, che assegna al programma di centrali elettriche alimentate a carbone un ruolo determinante nel processo di diversificazione delle fonti energetiche, con significativi vantaggi per il sistema economico nazionale stabilendone la priorità fra i siti indicati nell'appendice *A* del piano, attraverso la localizzazione di almeno 6.000 MW nelle regioni Puglia, Calabria e Lombardia e che, in particolare, prevede nella regione Calabria una centrale termoelettrica a carbone con 4 unità da 660 MW, a Gioia Tauro;

Considerato che gli obiettivi di fondo del PEN sono la diminuzione dell'ancora elevatissima dipendenza dell'economia italiana dal petrolio, praticamente tutto di importazione, ed il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, mirando, allo stesso tempo, alla riduzione del costo dell'energia, che si ripercuote sull'intero sistema economico con forti effetti inflattivi e ne minaccia la competitività internazionale, ed al miglioramento della bilancia dei pagamenti, sulla quale la «fattura energetica» incide in maniera determinante;

Considerata, quindi, la necessità improrogabile di un forte aumento del ricorso al carbone di importazione, che nella situazione italiana rappresenta la fonte sostitutiva utilizzabile in quantità considerevoli entro tempi relativamente brevi ed il cui costo è notevolmente inferiore a quello dell'olio combustibile;

Vista la propria delibera dell'11 gennaio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1980, con la quale sono stati approvati i programmi pluriennali dell'ENEL, tra i quali è compresa la realizzazione di una centrale termoelettrica a Gioia Tauro;

Considerato che, con la citata delibera del 4 dicembre 1981, è stato altresì stabilito che i termini per l'indicazione, da parte delle regioni sopra individuate, dei siti per le centrali a carbone, fissati dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, in ordine alla procedura di localizzazione, decorrono dalla data di pubblicazione della delibera stessa e che, per le centrali termiche a carbone indicate nell'appendice *A* del PEN, la predetta delibera ha gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, della sopra richiamata legge n. 880/1973;

Vista la ministeriale n. 690706 del 9 febbraio 1982 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale è stata invitata la regione Calabria a determinare l'area destinata alla costruzione della centrale termoelettrica in questione, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 880/1973;

Atteso che il consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 10 febbraio 1982, a conclusione del dibattito sui problemi energetici regionali, ha approvato una risoluzione nella quale, tra l'altro, è prevista l'ipotesi di insediamento di una centrale termoelettrica a carbone nel comune di Gioia Tauro ed invitato la giunta ad acquisire l'intesa degli enti locali interessati, come previsto dall'art. 3 della legge n. 880/1973;

Atteso che il consiglio regionale della Calabria, nella stessa seduta del 10 febbraio 1982, ha impegnato la giunta a:

1) proseguire l'azione idonea a far sì che il metano, nella fase di elaborazione del programma generale, assuma rilievo di essenziale fattore energetico, per lo sviluppo economico e la crescita civile dell'intera regione;

2) attrezzarsi per poter predisporre rapidamente i piani regionali relativi alla legge n. 308/1982, avvalendosi della collaborazione di tutte le istituzioni in grado di portare un sostanziale contributo (le università della Calabria, IASM, ENEL, CNR, etc.);

3) pretendere dall'ENEL la puntuale attuazione dei programmi previsti, nel suo piano di interventi nel settore elettrico nella regione Calabria, per quanto concerne la realizzazione dei nuovi impianti idroelettrici e la trasformazione dei piccoli impianti;

4) svolgere un'azione di raccordo fra le iniziative della Cassa per il Mezzogiorno e dell'ENEL;

5) richiedere all'ENEL ogni ulteriore elemento tecnico necessario alla verifica delle condizioni di fattibilità dell'impianto di Gioia Tauro;

6) richiedere al Governo la definizione di uno scenario certo di iniziative economiche, che siano in linea con le ipotesi di sviluppo poste a base della politica energetica regionale e che configurino e realizzino concreti e visibili impegni ed impieghi di risorse e di strumenti volti alla localizzazione, nella piana di Gioia Tauro, di un polo di sviluppo integrato ad alta intensità occupazionale e con riferimento ai settori strategici ed ai programmi agroindustriali.

In particolare, la definizione deve riguardare l'indotto elettromeccanico, l'approfondimento delle questioni relative alla dinamica occupazionale, i programmi di ricerca, da condurre congiuntamente con l'università, la localizzazione di centri nazionali di ricerca applicata, la politica delle commesse e degli appalti, l'adozione di tariffe a costo combustibile, i problemi dell'erogazione dell'energia elettrica e della struttura dell'ENEL in termini di maggiore autonomia e, infine, lo sviluppo della elettrificazione rurale;

Considerato che il turismo, unitamente agli altri comparti produttivi ed alla loro integrazione intersettoriale, può garantire un reale decollo ed una adeguata ripresa della struttura produttiva regionale;

Considerato che il comune di Gioia Tauro, nell'esprimere l'intesa sulla localizzazione nel suo territorio della centrale termoelettrica a carbone composta da 4 unità da 660 MW, con delibera del consiglio comunale ha riconosciuto che detto insediamento determinerà consistenti benefici sul sistema economico dell'area interessata, attraverso la partecipazione delle forze economiche e produttive locali alla realizzazione della centrale e a nuove iniziative direttamente e indirettamente connesse all'impianto;

Accertato che, entro i termini previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, non è stata perfezionata dalla regione Calabria la procedura per la localizzazione della centrale termoelettrica a carbone di Gioia Tauro;

Considerato che il diniego della regione, di procedere alla localizzazione dell'area per l'insediamento della centrale a carbone è estraneo al sistema della legge 18 dicembre 1973, n. 880, talché il rifiuto di adottare un atto dovuto, qual'è appunto la localizzazione, equivale giuridicamente all'omissione di provvedere alla scelta dell'area nei termini di legge, con la conseguenza che deve ritenersi per ciò solo operante l'esercizio del potere sostitutivo attribuito dalla legge stessa al CIPE;

Atteso che la realizzazione della centrale comporta investimenti dell'ordine di 3.500 miliardi, a moneta corrente, con una occupazione diretta, nella fase di costruzione, di circa 16 milioni di ore lavorative, nell'arco di circa dieci anni, e con una occupazione permanente, in fase di esercizio, dell'ordine di circa 600 unità dirette e di altre 600 unità indirette, costituendo così una concreta occasione di occupazione e di sviluppo del territorio;

Considerato che la localizzazione dell'impianto a Gioia Tauro costituisce un primo momento significativo per l'utilizzazione delle infrastrutture portuali già realizzate, in conformità a quanto previsto dallo studio di polifunzionalità del porto realizzato dal Consorzio ASI di Reggio Calabria in collaborazione con la Cassa per il Mezzogiorno, approvato dalla giunta regionale della Calabria con delibera n. 1499 del 24 aprile 1982, e che consentono approvvigionamento di carbone con navi da 80 mila tonnellate e da 150 mila tonnellate a lavori ultimati, assegnando così al porto di Gioia Tauro il ruolo di principale infrastruttura dell'agglomerato industriale di Gioia Tauro, sia come porto per attività commerciali-marittime, sia per attività industriali;

Vista la legge 10 gennaio 1983, n. 8, e, in particolare, il terzultimo comma dell'articolo unico della suddetta legge;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e su proposta dello stesso Ministro;

Delibera:

1. Di localizzare definitivamente, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, una centrale termoelettrica a carbone, composta da 4 sezioni di 660 MW lordi ciascuna, nelle aree risultanti dalla corografia allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e nelle altre aree che risulteranno necessarie per le opere occorrenti per la costruzione della centrale e per le opere accessorie, quali quelle indicate a mero titolo esemplificativo: opere di presa e scarico dell'acqua di raffreddamento e relative condotte dell'impianto, banchine per la disca-

rica del carbone e relative opere ed attrezzature di servizio e collegamento con la centrale — tenendo conto della necessità di garantire il minimo impegno di banchina — stazione di trasformazione, opere di collegamento tra le superfici indicate nella predetta corografia, anche se le opere stesse ricadono in tutto ed in parte nel territorio di altri comuni.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, il presente provvedimento definitivo di localizzazione costituisce autorizzazione, ove necessario, all'adozione di variante dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione dei comuni interessati all'insediamento della centrale termoelettrica a carbone di cui al precedente punto 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, quinto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e degli articoli 20 e 4, penultimo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, il presente provvedimento, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso al comune di Gioia Tauro, costituisce, ove necessario, variante del piano regolatore o del piano di fabbricazione del comune di Gioia Tauro o di altri comuni interessati all'insediamento dell'impianto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, sesto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, l'ENEL dovrà, per le opere di cui al progetto della centrale, per quelle occorrenti per la sua realizzazione e per quelle accessorie, nonché per le relative varianti, chiedere il rilascio della concessione edilizia ai comuni competenti, con presentazione dei relativi progetti; qualora la concessione non venga rilasciata dai comuni entro trenta giorni dalla domanda, le opere potranno essere eseguite dall'ENEL, in conformità ai progetti sottoposti al comune, in virtù dell'efficacia sostitutiva della concessione spettante al presente provvedimento di localizzazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 4, penultimo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

3. Ai sensi dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, come modificato dall'art. 14 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le opere di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono considerate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge, ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilirà i termini entro i quali debbano essere iniziate le espropriazioni ed i lavori.

4. Il progetto della centrale sarà approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

5. Con il comune di Gioia Tauro l'ENEL stipulerà la convenzione prevista dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, per la corresponsione dei contributi destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

Delibera inoltre:

6. Con la regione Calabria l'ENEL concorderà, anche attraverso apposita convenzione, ogni opportuna iniziativa in ordine agli interventi per la qualificazione professionale della manodopera occorrente alla costruzione dell'impianto, avvalendosi delle tecniche di qualificazione più moderne ed impegnando l'ENEL alla partecipazione attiva in ordine all'organizzazione di corsi, realizzati e finanziati dalle competenti autorità.

7. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento delle forze produttive regionali, con conseguente riqualificazione dell'industria, nell'ambito del comitato misto istituito tra la regione Calabria e l'ENEL, devono essere assicurate concrete prospettive di partecipazione della piccola e media industria e dell'artigianato locale, in connessione con la costruzione e l'esercizio dell'impianto, con un'opera di coordinamento funzionale della regione per promuovere lo sviluppo dei progetti integrati.

8. Il CIPE impegna l'ENEL a realizzare, con puntuale cadenza, le opere già avviate nel settore idroelettrico, assicurando alla regione Calabria, nel prossimo quinquennio, investimenti dell'ordine di circa 600 miliardi, a moneta corrente, ed una occupazione giornaliera in cantiere di circa 1.000 unità. In particolare, il CIPE impegna l'ENEL a ristrutturare e a riattivare la centrale idroelettrica di Celeste, a realizzare la trasformazione delle centrali di Timpagrande e Calusia, per aumentarne la producibilità e a realizzare *ex-novo* altre due centrali: Alaco-Ancinale e Lao-Battendiero.

Il completamento degli impianti idroelettrici programmati comporterà investimenti di circa 900 miliardi in sette anni. Per quanto riguarda tutte le residue risorse idriche, comprese quelle per usi plurimi e le piccole centrali dismesse, il CIPE impegna l'ENEL e la Cassa del Mezzogiorno a presentare, entro tre mesi dalla presente delibera, un programma dettagliato di realizzazioni di nuovi impianti idroelettrici, tenendo conto degli orientamenti del progetto speciale «Schemi idrici Calabria» della Cassa stessa.

9. Per quanto concerne il piano di interventi nel settore della distribuzione, l'ENEL è chiamato ad un ulteriore impegno per il miglioramento e lo sviluppo del servizio elettrico nella regione Calabria, eliminando ogni situazione di squilibrio qualitativo fra le diverse aree della regione e recuperando i ritardi che ancora si registrano rispetto agli standards nazionali.

A tal fine, il CIPE impegna l'ENEL ad adeguare le strutture operative dell'ente nella regione e a realizzare, nel prossimo quinquennio, gli interventi e gli investimenti programmati, che ammonteranno a circa 570 miliardi, aggiungendo, ove necessario, ulteriori interventi straordinari e portando a completa e definitiva soluzione il problema della sistemazione delle reti a bassa tensione in Calabria.

In particolare, l'ENEL è impegnato ad estendere l'automazione a tutti gli esistenti e futuri nodi della rete primaria a media tensione e a costituire un centro di supervisione, controllo e comando regionale, per tutta la rete di distribuzione primaria e secondaria, attrezzato con calcolatori elettronici di processo e di terminali zonali interattivi, privilegiando la regione Calabria nell'ambito dei programmi nazionali di attuazione.

Infine, il CIPE impegna l'ENEL a praticare, per un dato periodo dall'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto termoelettrico di Gioia Tauro, una riduzione del 50 % sui contributi di allacciamento a carico, in base alle vigenti norme CIP, degli utenti che attueranno nuove iniziative in attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, turistiche, etc., che dovessero sorgere nell'ambito territoriale dei comuni della provincia di Reggio Calabria.

10. Per quanto concerne le attività produttive indotte dalla centrale, le eventuali attrezzature portuali, l'organizzazione del cantiere e la formazione professionale, il CIPE dà mandato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — di fare attivare con urgenza i progetti operativi in essere e di riferirne al CIPE entro e non oltre sessanta giorni, nonché di presentare, entro sei mesi, al CIPE un più vasto programma circa le seguenti possibili iniziative da realizzare nella regione:

a) realizzazione di tutte quelle opere e attività richieste dal problema dello smaltimento delle ceneri, che dovrà essere prospettata da un accordo dell'ENEL con operatori dell'industria cementifera;

b) promozione, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, della costituzione, nei tempi più brevi e comunque non oltre novanta giorni, di una società a partecipazione pubblica tra gli enti di gestione delle partecipazioni statali ed il Consorzio ASI di Reggio Calabria. Tale società, alla quale dovrà essere assicurata la partecipazione dell'ENEL ai sensi della legge 15 giugno 1981, n. 309, e della relativa delibera CIPE del 16 maggio 1982, dovrà provvedere: al completamento ed alla realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature connesse alla tempestiva messa in funzione del porto, anche al fine di assicurarne la polifunzionalità prevista dallo studio Consorzio ASI-Cassa per il Mezzogiorno, citato in premessa; alla successiva gestione delle attività portuali in regime di autonomia funzionale; alla promozione e realizzazione di investimenti industriali e marittimo-produttivi, pubblici e privati, da convogliare nell'area;

c) realizzazione della piena valorizzazione della polifunzionalità anche nel nuovo porto di Sibari, non appena sarà ultimato;

d) razionalizzazione e coordinamento degli interventi, sulla base dei programmi predisposti e finanziati dalla regione, al fine della elettrificazione delle case sparse e per la realizzazione delle infrastrutture elettriche di base per l'agricoltura; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzerà l'ENEL, regolandone modalità ed oneri, ad anticipare i fondi necessari per la realizzazione dei predetti programmi.

11. Il CIPE infine:

a) con riferimento ai punti 1 e 4 della risoluzione, approvata nella seduta del 22 novembre 1983, con la quale la Camera

impegna il Governo a dichiarare la eccezionalità della situazione economica e sociale della Calabria, dà mandato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di predisporre strumenti e proposte operative, volti a contenere il prezzo dell'energia elettrica a favore di attività artigianali ed industriali;

b) invita il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad impartire direttive all'ENEL perché promuova iniziative con le università della regione per studi e ricerche di tipo socio-economico e territoriale di comune interesse, nell'ambito della regione;

c) in tema di metanizzazione della regione Calabria, dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo, per i comuni inclusi nella prima fase che non abbiano provveduto nei tempi previsti dalla delibera del 27 febbraio 1981, e, allo scopo specifico di consentire una maggiore penetrazione della rete di distribuzione del gas, affinché la percentuale media di popolazione servita sia portata ai livelli delle altre regioni del Mezzogiorno, dispone la costruzione dei seguenti nuovi adduttori:

derivazione per Paola;

derivazione per Amantea;

derivazione per Cetraro;

derivazione per Luzzi-Bisignano-Acri;

derivazione per S. Giovanni in Fiore, con diramazione per Petilia Policastro;

braccio di collegamento tra Reggio Calabria e Catanzaro, lungo la costa Jonica, anche attraverso la realizzazione di adduttori che si raccordino con quelli in via di costruzione (Reggio Calabria-Bianco; Caulonia-S. Andrea sullo Jonio).

Dispone altresì che siano valutate le possibilità di costruzione di ulteriori adduttori per allacciare altri comuni calabresi, quali le Serre, etc.;

d) invita il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad impartire direttive alla GEPI per un particolare impegno in Calabria e, soprattutto, in direzione dell'area tessile di Castrovillari;

e) invita il Ministro delle partecipazioni statali a dare direttive all'IRI ed all'EFIM perché si realizzino le iniziative previste dalla legge 24 luglio 1981, n. 389 o iniziative equivalenti, ed a riferire al CIPE nel termine di novanta giorni;

f) delibera di affidare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'incarico di assicurare l'attuazione della presente delibera e di proporre al CIPE le necessarie iniziative di coordinamento.

Ogni sei mesi sui risultati conseguiti i predetti Ministri riferiscono al CIPE.

Roma, addì 29 novembre 1983

Il presidente delegato: LONGO

(484)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale del 17 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 30 settembre 1983, avranno luogo in Roma presso la sala esami della suddetta Direzione generale, via Cristoforo Colombo, 420, nei giorni 6 e 7 marzo 1984, con inizio alle ore 8,30.

(451)

REGIONE PIEMONTE

Concorso a quattro posti di archivista dattilografo presso l'unità sanitaria locale n. 49

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di archivista dattilografo presso l'unità sanitaria locale n. 49.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(491)

REGIONE MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista presso l'unità sanitaria n. 14, già bandito dall'ospedale « S. Lucia » di Recanati.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Recanati (Macerata).

(453)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 28 del 28 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso, per esami, a cinque posti di operaio elettricista.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227